

*REGIONE SICILIANA*

*Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea*

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

SCHEMA CONVENZIONE

Deliberazione n. 523 del 12 novembre 2020 e Deliberazione n. 391 del 21 settembre 2021 “Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 –Individuazione dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)”.

Il **Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana**, Codice Fiscale 80012000826, rappresentato dal dott. Cartabellotta Dario, nato a Palermo il 14 settembre 1969, nella qualità di Dirigente Generale, domiciliato per ragioni di servizio a Palermo via Regione Siciliana 2771 presso la sede dell’Assessorato PEC: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

E

il CAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, CF /PIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dal presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di rappresentante legale,

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020 “Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)”;

VISTA l’istanza presentata in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

CONSIDERATO che il CAA presenta i requisiti di cui all’Allegato B - REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO DEI CAA - della Deliberazione di Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020, essendo stato riconosciuto da AGEA e dalla Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

Con la presente convenzione la Regione Siciliana, qui rappresentata dal Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana (il Dipartimento) e il CAA definiscono le condizioni minime di espletamento delle attività che il CAA è autorizzato a svolgere, ai sensi e per gli effetti della L.R 12 maggio 2010, n. 11, art. 80, commi da 15 a 19, della Deliberazione di Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020 e della Deliberazione n. 391 del 21 settembre 2021 che individuano i procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del citato articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo n. 99.

Le Parti danno atto e riconoscono che i Procedimenti per i quali è ammessa l’istanza tramite i centri autorizzati di assistenza agricola, secondo quanto previsto nell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020 e della Deliberazione n. 391 del 21 settembre 2021, sono i seguenti:

* Concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole;
* Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
* Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria didattica;
* Iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici.
* Attività di settore Vitivinicolo

Le parti inoltre convengono sin d’ora che qualora con successiva deliberazione della Giunta regionale sarà ampliato il novero dei procedimenti per i quali il CAA è titolato a svolgere attività istruttorie ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sin qui richiamate, si procederà a modificare la presente convenzione al fine di adeguarne di conseguenza l’oggetto.

Le Parti convengono che per ciascuno dei suddetti procedimenti il CAA dovrà riceverespecifico mandato dall’utente per svolgere le attività di assistenza alla compilazione della modulistica e di verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza e di verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati, secondo quanto analiticamente previsto nell’allegato A della Deliberazione 523.

Nell’espletamento delle attività il CAA dovrà utilizzare la modulistica e le check list che saranno fornite dalla Regione, restando inteso che, le istanze e dichiarazioni nonché, in generale, qualsiasi altra modulistica non soggetta ad autenticazione, dovrà essere prodotta dall’utente ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Il CAA si obbliga a dare la massima diffusione dei provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana oggetto della presente convenzione.

Le istanze presentate tramite il CAA, previo esperimento delle attività istruttorie documentali in relazione alle quali è incaricato ai sensi della Deliberazione n. 523, saranno istruite dalla Regione nei termini indicati nella medesima Deliberazione n. 523 rimanendo inteso che nel caso in cui gli enti preposti non adottino un provvedimento entro tali termini, le istanze si intenderanno accolte.

In particolare, le Parti danno atto sin da ora che, nell’ambito del procedimento relativo alla concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole, al CAA è affidata l’attività di riscontro preliminare delle dichiarazioni annuali di cui al D.M. 454/2001, la effettuazione di indagini conoscitive inerenti esclusivamente alle attività oggetto della presente convenzione e l’attuazione, su richiesta e secondo le modalità di volta in volta concordate con la Regione, di altre peculiari iniziative intese alla promozione della meccanizzazione agricola anche in modalità informatizzata.

**Art. 2 - Durata e rinnovo**

La presente convenzione ha validità triennale e salvo i casi di recesso anticipato è rinnovabile per un triennio, qualora non intervenga disdetta formale da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

**Art. 3 - Recesso unilaterale e revoca**

La volontà di recesso unilaterale deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere mediante PEC con un preavviso di non inferiore a tre mesi.

In caso di recesso anticipato, il CAA non può acquisire nuovi mandati da parte delle imprese agricole.

Fermo l’obbligo di non acquisire nuovi mandati il CAA deve garantire l’espletamento diligente dei mandati in essere.

**Art. 4 - Impegni del CAA**

Il CAA si obbliga a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla presente convenzione rispettando criteri, direttive e modalità stabilite dalla Regione Siciliana.

Gli operatori del CAA sono indicati nell’Allegato  **C\_** che riporta cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale, titolo di studio, mail e cellulare. Ogni variazione dell’elenco sarà comunicata all’amministrazione.

Il CAA assume, per i propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del dipendente pubblico, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del Codice etico e di comportamento della Regione Siciliana.

Per tutti gli operatori viene rilasciata autodichiarazione in materia di competenza professionale, moralità professionale ed eventuali conflitti di interesse per lo svolgimento di attività convenzionate, quali:

- titolarità / rappresentanza legale dell’azienda agricola richiedente;

- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l’impresa agricola richiedente;

- legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;

- eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività esclusi i partiti politici e i sindacati;

- prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;

Il CAA, nella qualità di soggetto che assiste l’utente nelle attività di presentazione dell’istanza di ottenimento del beneficio, non potrà essere affidatario di alcuna ulteriore funzione di controllo, sia in itinere che ex post, eventualmente posta in essere dalle amministrazioni interessate al fine di verificare nel merito i presupposti per l’accoglimento delle istanze presentate dal CAA medesimo.

Inoltre, il CAA si impegna a:

- comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall’evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative;

- fornire, entro 30 giorni dall’evento, le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell’elenco di quelli operanti presso le sedi operative del CAA con particolare riferimento alla cessazione dell’attività dell’operatore; al fine di disattivare il relativo accesso on-line al sistema informatico, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa indicata nel succitato elenco.

Resta fermo l’obbligo, in capo al CAA, di attenersi ai Manuali ai Software e agli applicati predisposti dalla Regione o dalle altre amministrazioni eventualmente interessate e, in particolare, di:

- partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, a corsi di formazione e aggiornamento organizzati e tenuti dall’Amministrazione regionale;

- far pervenire, a seguito di formale richiesta della Regione, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini, comunque non inferiori a 10 giorni lavorativi e delle modalità indicate nella medesima richiesta;

- svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla base di un mandato, sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell’utente interessato, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

- informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali, in ogni caso, sono responsabili sia civilmente sia penalmente;

- assicurare al richiedente che ha conferito mandato partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal CAA in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L.241/90;

- predisporre e custodire i documenti utili al procedimento di assegnazione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nell’impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il CAA è obbligato a:

- darne comunicazione formale entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato, al fine di limitarne i disagi e consentire loro, l’esercizio di un’ opzione alternativa;

- conservare i documenti acquisiti per ciascun procedimento nei termini che saranno indicati nei manuali e che per il procedimento di assegnazione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa sono già fissati in un periodo di 10 anni. Il medesimo obbligo sussiste anche nel caso di revoca del mandato da parte del richiedente.

**Art. 5 - Impegni della Regione**

La Regione vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e si impegna a pianificare le proprie attività e ad adottare la modulistica e le disposizioni che il CAA è tenuto a rispettare in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.

Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, la Regione si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici, provvedendo alla:

a) convocazione di riunioni periodiche di coordinamento per la comunicazione delle novità amministrative e/o informatiche e relative alle attività delegate, oltre alla pubblicazione sul sito web dei manuali e delle procedure, dandone notifica al responsabile;

b) definizione e realizzazione di un programma di formazione tecnico/amministrativa degli operatori del CAA;

c) attivazione di forme di consultazione periodica sulle tematiche da affrontare relative ai diversi settori trattati;

d) definizione delle modalità per lo scarto d'archivio delle istanze per le quali sono decorsi i termini di conservazione e trasmissione annuale dell'elenco di quelle per le quali si sono compiuti i termini previsti.

**Art. 6 - Responsabilità del CAA e controlli**

Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Il CAA è impegnato al rispetto dell'art. 1375 cc, la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.

La Regione Siciliana effettuerà periodicamente controlli sulle sedi operative allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

**Art. 7 - Risoluzione della convenzione**

Ferma la risoluzione anticipata della convenzione costituiscono, causa di risoluzione della presente convenzione:

* la carenza sopraggiunta dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA (All. B);
* il riscontro di irregolarità gravi come previsto dal “Manuale dei controlli dei CAA”.

**Art. 8 - Sicurezza protezione dei dati personali**

Il CAA si impegna al rispetto di tutte le norme previste per il trattamento dei dati personali dei produttori mandatari fornendoli solo all'autorità inquirente, ovvero su richiesta della Regione.

Il CAA si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, alla Regione qualsiasi caso di violazione della sicurezza dei dati, intendendo con questo qualsiasi evento che può comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

In occasione dell’attivazione di ciascuno dei procedimenti previsti nella Deliberazione 523, la Regione fornirà al CAA l’informativa sul trattamento dei dati da rendere agli utenti interessati.

Per tutte le attività oggetto della presente Convenzione la Regione autorizza sin da ora il CAA ad avvalersi dei servizi della propria società ausiliaria, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e a designare detta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ come sub-incaricata del trattamento dei dati relativi alle specifiche procedure, nel rispetto delle istruzioni che saranno fornite con riferimento alle stesse.

**Art. 9 - Responsabile del trattamento dei dati personali**

Il CAA, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla Regione nell’atto, già sottoscritto dalle parti, di designazione del CAA, quale responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR.

Qualora le parti non avessero già sottoscritto alcun atto di designazione a responsabile di trattamento, sarà cura delle stesse procedere, contestualmente alla stipula della presente convenzione, anche alla sottoscrizione di detta designazione.

**Art. 10 - Informativa ai sensi dell'art. 13**

 **del Codice in materia di protezione dei dati personali**

In relazione alle informazioni acquisite ai fini della sottoscrizione e dell’esecuzione della Convenzione, la Regione tratterà i dati personali e le categorie speciali di tali dati nel rispetto del GDPR e delle norme vigenti.

**Art. 11 - Spese contrattuali**

La presente convenzione viene redatta in duplice originale in bollo.

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

**Art. 12 - Foro competente**

Per eventuali controversie derivante dalla presente convenzione è competente il Tribunale di Palermo.

 Il Dirigente Generale Il rappresentante legale

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ISTRUITI DAL CAA

1. Il CAA, in possesso di caselle di posta elettronica certificata, svolge tutte le attività relative alla c.d. “comunicazione unica per la nascita dell’impresa” ai sensi dell’articolo 9 del Decretolegge n. 7 del 2007 convertito nella Legge n. 40 del 2007 e della relativa normativa attuativa.

2. Il CAA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, commi 15-19 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, svolge le attività istruttorie finalizzate all’emanazione dei provvedimenti amministrativi sotto indicati, previo specifico mandato conferito dall’impresa utente.

Decorsi i termini ivi indicati per i singoli procedimenti, ove l’Amministrazione tempo per tempo competente non emani provvedimento formale, l’istanza istruita dal CAA si intende accolta.

3. Le Amministrazioni tempo per tempo competenti inviano i provvedimenti emanati al CAA che ha inoltrato le relative istanze. Il Centro di assistenza, in esecuzione del mandato conferito dall’utente, trasmette all’interessato il provvedimento per la cui istruttoria ha ricevuto incarico.

4. Le istanze istruite ed inoltrate dal CAA devono essere conformi alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. In ogni caso l’inosservanza della predetta normativa comporta una mera irregolarità dell’istanza sanabile entro il termine comunicato al CAA dall’Amministrazione.

**1. Concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole**

Principale normativa di riferimento

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454; D.M. 26 febbraio 2002 ; DDG 28 maggio 2010 ; L.R. 5 aprile

2011, n. 5

Amministrazione competente: Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Adempimenti istruttori del CAA

 Assistenza alla compilazione della modulistica predisposta dalla Amministrazione competente;

 Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

 Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta;

 Verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti;

 Aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale validato.

Termine di emanazione del provvedimento finale

Ai CAA in convenzione è affidata l’istruttoria e la diretta e immediata disposizione per l’ottenimento del carburante agricolo.

**2. Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**

Principale normativa di riferimento

D.Lgs. 99/2004,

D.Lgs. 101/2005

Circolare Assessore regionale dell’Agricoltura n. 047470 del 24-5-2006 e s.m.i.

Amministrazione competente: Comuni/Assessorato Agricoltura

Adempimenti istruttori del CAA

 Assistenza alla compilazione della modulistica predisposta dalla amministrazione competente;

 Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

 Verifica fascicolo aziendale su SIAN per quanto riguarda:

 titolo conduzione terreni;

 piano colturale annualità in corso;

 consistenza allevamenti se presenti;

 creazione scheda di validazione aggiornata;

 attività connesse;

 Verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;

 Verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti;

 Rilascio del certificato provvisorio/definitivo.

Termine di emanazione del provvedimento finale

Entro 15 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’amministrazione.

**3. Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria didattica. Iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici.**

Principale normativa di riferimento

Legge reg. 26-2-2010, n. 3 e s.m.i., in materia di agriturismo

D.D.G. n. 4129 del 29- 6-2015 in materia di fattorie didattiche

Amministrazione competente: Assessorato regionale dell’Agricoltura

Adempimenti istruttori del CAA

 Assistenza alla compilazione della modulistica predisposta dalla amministrazione competente per il rilascio del nulla osta e per il rilascio dell’accreditamento sia per le imprese agrituristiche sia per le fattorie didattiche;

 Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

 Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta;

 Verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti;

 Aggiornamento e rilascio del fascicolo aziendale validato;

 Assistenza nella predisposizione e verifica della documentazione a corredo della segnalazione di inizio attività da presentare al Comune competente.

Termine di emanazione del provvedimento finale

Entro 30 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA, viene rilasciato il nulla osta; decorso tale termine l’istanza si intende accolta.

**4. Settore Vitivinicolo**

Principale normativa di riferimento

Reg. (UE) 1308/2013

Reg. (UE) 2018/273

Reg. (UE) 2018/274

Legge 12 dicembre 2016, n. 238

DM 16/12/2010

DM 12272/2015

DM 7701/2019

Circolari Agea di riferimento

Decreti e Circolari dell’Assessorato Agricoltura di approvazione Manuali e/o procedure

Con automatico rinvio dinamico

Amministrazione competente

Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Adempimenti istruttori del CAA

1. Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola; dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti;

2. Aggiornamento e gestione dello Schedario viticolo:

● Estirpo, comunicazione inizio lavori

● Estirpo, comunicazione fine lavori

● Reimpianto anticipato, comunicazione iniziale

● Reimpianto anticipato, comunicazione fine lavori estirpo

● Reimpianto anticipato, comunicazione fine lavori impianto

● Fine lavori impianto

● Estirpo - richiesta autorizzazione

● Domande di iscrizione/variazione DO e IGT

Allegato B

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO DEI CAA

I Centri di assistenza, per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui alla presente Deliberazione devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi:

 Autorizzazione/riconoscimento regionale di cui all’articolo 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 (G.U. 7 maggio 2008, Serie Generale, n. 106);

 Conformità alle previsioni di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 (G.U. 7 maggio 2008, Serie Generale, n. 106). Tale conformità deve essere rilevata anche per le società delle quali i CAA possono avvalersi in base alla normativa vigente;

 Presenza presso ogni sede del CAA ove viene svolta l’attività oggetto della presente deliberazione di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza in conformità ai criteri previsti dal D.M. 27 marzo 2008;

 Garanzia della protocollazione, secondo le procedure di gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni relative alle procedure gestite dai CAA.